



Stefano Di Dato
NOTAIO

Repertorio n. 2.216

Raccolta n. 1.562

VERBALE D'ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno tredici

del mese di novembre

alle ore diciotto minuti venticinque.

In Ragusa, nella Via Roma n. 212, presso il mio studio.

Avanti me, Dottor **STEFANO DI DATO**, Notaio in Ragusa, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Ragusa e Modica,

È PRESENTE

- **Mezzasalma Salvatore**, nato a Ragusa il 9 agosto 1965, residente in Comiso (RG), via Salvatore Carnazzo n. 4, c.f. MZZSVT65M09H163K, domiciliato per la carica presso la sede di cui infra, il quale dichiara di intervenire quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione riconosciuta "**Associazione Iblea per la Ricerca Epidemiologica O.N.L.U.S.**", con sede in Ragusa, nella Piazza Ancione n. 2, c.f. 92023670885, costituita con atto ricevuto dal Notaio Giuseppa Nicosia di Ragusa il 3 dicembre 2002, rep. n. 36456, racc. n. 10361, ivi reg. il 16 dicembre 2002 al n. 1812, iscritta all'Anagrafe delle Onlus ed al Registro delle Persone giuridiche presso la Prefettura di Ragusa ex D.P.R. 361/2000 il giorno 8 novembre 2011 al n. 175.

Io Notaio sono certo dell'identità personale, capacità, poteri e rappresentanza, del comparente, il quale

PREMETTE

che in questo luogo, giorno ed ora si è riunita l'Assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica dello statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma degli Enti del Terzo settore e riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

2) Varie ed eventuali.

Pertanto mi chiede di far constare da verbale in forma pubblica lo svolgimento dell'Adunanza e le risultanze delle deliberazioni adottate.

Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

PRESIDENZA ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 14 dello statuto il costituito Mezzasalma Salvatore che dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze anche penali in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti, quanto segue:

- che sono stati nominati a far parte del Consiglio Direttivo e sono attualmente in carica i seguenti componenti:

* se medesimo in qualità di Presidente;

* Lissandrello Carmela, nata a Ragusa il 20 luglio 1964, c.f. LSSCML64L60H163L, quale Vicepresidente;

* Tumino Rosario, nato ad Acarigua (Venezuela) il giorno 11 aprile 1957, c.f. TMNRSR57D11Z6140, Responsabile scientifico.

REGISTRATO A
RAGUSA
AGENZIA DELLE ENTRATE
il 14 novembre 2025
al n. 4140/1T

CONSTATAZIONE REGOLARITÀ ASSEMBLEA

Il Presidente constata e fa constatare che:

- a) sono presenti tutti gli associati nelle persone di Mezzasalma Salvatore, Lissandrello Carmela, Tumino Rosario, come sopra generalizzati e Fiorenza Antonino, nato a Ragusa il 18 aprile 1956, c.f. FRNNNN56D18H163G;
- b) è presente l'intero Consiglio Direttivo nelle persone sopra indicate;
- c) l'Assemblea è validamente costituita, pur in assenza di formale convocazione, in forma totalitaria ai sensi di legge e di Statuto, stante l'intervento di tutti gli associati e dell'organo amministrativo;
- d) nessuno si oppone alla trattazione dei punti all'o.d.g..

Verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, il Presidente dichiara l'Assemblea regolarmente e validamente costituita per discutere e deliberare.

ASSERTIVA

Prende la parola il Presidente, il quale informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo statuto alle nuove disposizioni previste dalla riforma del Terzo settore e per iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), anche al fine di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza dello statuto aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni del Terzo settore. Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

All'uopo il Presidente afferma che sussiste il patrimonio minimo richiesto dall'art. 22, comma 4, D.lgs 117/2017, il quale risulta dalla relazione del revisore legale Occhipinti Francesco, iscritto al n. 78401 del Registro dei Revisori Legali, asseverata con giuramento innanzi a me Notaio giusta verbale ricevuto in data odierna, repertorio antecedente al presente, che si allega *sub "A"*.

Il Presidente informa i presenti della necessità di introdurre nello statuto una norma transitoria, che coordini, fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, le disposizioni del D.Lgs. 460/1997 con quelle del D.Lgs. 117/2017.

Propone pertanto di inserire l'articolo 26 dello statuto, con cui si prevede espressamente che gli effetti dell'adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore decorrano dal termine previsto dall'art. 104, co. 2, del suddetto Codice e che alla stessa data cessi l'efficacia delle clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli ETS.

Terminata la sua esposizione, il Presidente invita

l'Assemblea a discutere e deliberare.

L'Assemblea:

- udita la relazione del Presidente;
- dopo aver discusso nel merito

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo statuto sociale, che viene allegato al presente atto *sub "B"*, in cui è modificata, tra l'altro, la denominazione dell'Ente in "Associazione Iblea per la Ricerca Epidemiologica E.T.S." in sigla "A.I.R.Ep. E.T.S.";
- 2) di conferire al rappresentante legale dell'associazione la delega con tutti gli opportuni e più ampi poteri per eseguire quanto sopra deliberato.

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Il Presidente rende noto che la delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti con voto espresso per alzata di mano e quindi è stata definitivamente adottata.

Proclamati i risultati, non essendovi altro su cui deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente alle ore diciotto minuti cinquantacinque

DICHIARA SCIOLTA LA SEDUTA

Le spese dell'atto sono a carico dell'associazione, precisando che il presente atto è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro ex art. 82, commi 3, secondo periodo, e 5 del Codice del Terzo Settore.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, che - unitamente a quanto allegato - ho letto al comparente che l'approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciannove. Consta di due fogli per sette pagine scritti in parte a macchina da persona fidata ed in parte di mio pugno sin qui.

F.to Salvatore Mezzasalma, Stefano Di Dato Notaio



Stefano Di Dato
NOTAIO

Allegato "A" all'atto Repertorio n. 2.216 / 1.562
Repertorio n. 2.215

VERBALE DI GIURAMENTO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno tredici
del mese di novembre
alle ore diciotto.

In Ragusa, nella Via Roma n. 212, presso il mio studio.

Avanti a me Dottor **STEFANO DI DATO**, Notaio in Ragusa,
iscritto nel Ruolo del Collegio notarile dei Distretti
Riuniti di Ragusa e Modica,

È PRESENTE

- **Occhipinti Francesco**, nato a Comiso (RG) il 3 aprile 1965,
ivi residente in Via dei Roveri n. 24, c.f. CCHFNC65D03C927X,
commercialista iscritto al n. 200/A dell'Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa - ed al n.
78401 del Registro dei Revisori Legali, con studio in Comiso,
Via dei Roveri n. 24.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente,
che mi chiede di ricevere il presente atto mediante il quale
assevera la relazione di stima redatta per l'attestazione
della sussistenza del patrimonio minimo ai fini del
riconoscimento della personalità giuridica ex art. 22, co.
1-bis, D.lgs. 117/2017 dell'associazione già riconosciuta ex
D.P.R. 361/2000 "**Associazione Iblea per la Ricerca
Epidemiologica O.N.L.U.S.**", con sede in Ragusa, nella Piazza
Ancione n. 2, c.f. 92023670885, costituita con atto ricevuto
dal Notaio Giuseppa Nicosia di Ragusa, il 3 dicembre 2002,
rep. n. 36456, racc. n. 10361, ivi reg. il 16 dicembre 2002
al n. 1812, iscritta all'Anagrafe delle Onlus ed al Registro
delle Persone giuridiche presso la Prefettura di Ragusa ex
D.P.R. 361/2000 il giorno 8 novembre 2011 al n. 175.

All'uopo egli mi presenta la detta perizia di stima, che al
presente atto si allega sotto la lettera "A" ed, essendo in
piedi e a capo scoperto, ripete la formula di rito:

"Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alle funzioni
affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità".

Atto esente da bollo ex art. 82, co. 5, D.Lgs 117/2017.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente verbale, che ho
letto, unitamente all'allegato, al comparente che l'approva e
lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciotto minuti venti.

Consta di un foglio per quattro pagine scritto in parte a
macchina da persona fidata ed in parte di mio pugno sin qui.

F.to Francesco Occhipinti, Stefano Di Dato Notaio

Dott. Occhipinti Francesco

Dottore Commercialista

Associazione Iblea per la Ricerca Epidemiologica Onlus

Piazza Ancione 2/a

97100 Ragusa

C.F. 92023670885

Oggetto: attestazione patrimonio minimo della Associazione Iblea per la Ricerca Epidemiologica Onlus ai fini delle procedure ex art. 22 comma 1-bis D. Lgs. 117/2017 ed art. 17 D.M. 106/2020

Il sottoscritto Dott. Francesco Occhipinti, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa, al n. 200, sezione A, revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il MEF al n. 78401 dal 25/06/1999, ai sensi del D.M. 07/06/1999 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 50 del 25/06/1999),

PREMESSO

- di avere ricevuto incarico dall'Associazione Iblea per la Ricerca Epidemiologica Onlus (C.F. 92023670885) avente ad oggetto il rilascio della attestazione circa la sussistenza del patrimonio minimo ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica ex art. 22 comma 1-bis D. Lgs. 117/2017;
- di avere esaminato il Bilancio al 31.12.2024 dell'ente in indirizzo redatto nella forma del Rendiconto per cassa conformemente allo schema obbligatorio di bilancio degli E.T.S. ex D.M. 39/2020 e regolarmente sottoscritto dal Presidente e Legale Rappresentante p.t. e approvato con verbale di assemblea ordinaria del 12 aprile 2025;
- di avere esaminato le movimentazioni bancarie desunte dagli estratti conto bancari dell'anno 2025 dell'ente in indirizzo;
- di avere esaminato l'attestazione di deposito bancario nella quale la Banca Agricola Popolare di Sicilia - Succursale di Comiso - attesta che alla data del 3 novembre 2025

intrattiene con l'ente in indirizzo un rapporto di conto corrente identificato dal nr. 1132088 con saldo attivo attuale di Euro 17.474,57 **(all. 1)**.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto

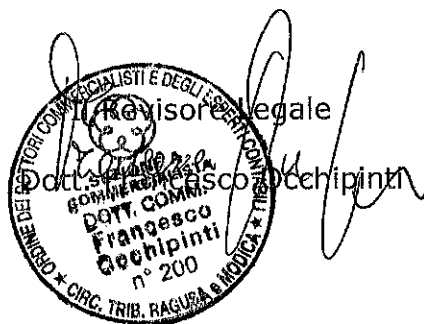
DICHIARA

Che il patrimonio netto dell'Associazione Iblea per la Ricerca Epidemiologica Onlus Piazza Ancione 2/a, 97100 Ragusa (C.F. 92023670885), alla data del 3 novembre 2025, è pari a Euro 17.474,57 e

ATTESTA

conseguentemente, che tale valore non è inferiore al valore minimo richiesto dall'articolo 22 comma 4 del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2027 in materia di personalità giuridica fissato in Euro 15.000,00 per gli enti del Terzo Settore aventi natura giuridica di Associazione.

Comiso 12 novembre 2025



Francesco Occhipinti
Stefano Di Stefano



All. 1

Comiso, 03/11/2025

Spett.le
A.I.R.E. ONLUS
P.zza Ancione 2
RAGUSA

Oggetto: attestazione deposito bancario

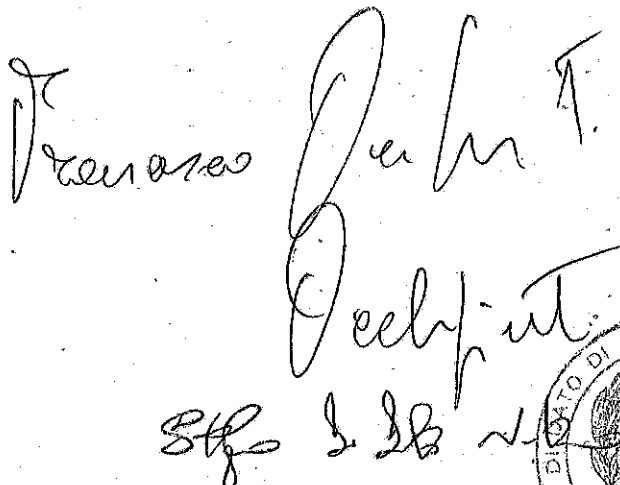
Con la presente si attesta che alla data odierna, 03/11/2025, l'associazione A.I.R.E. Onlus, con sede in Ragusa, piazza Ancione 2, codice fiscale 92023670885, intrattiene con la scrivente, un rapporto di conto corrente identificato dal nr. 1132088 con saldo attuale di Euro 17.474,57.

Si rilascia la presente a richiesta del presidente dr. Salvatore Mezzasalma per gli usi consentiti dalla legge, sollevando la Banca da ogni e qualsiasi responsabilità.

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA

Comiso Sede




Francesco J. M. T.
Dechint
Stf L. B. n. 10

**Banca Agricola Popolare di Sicilia**

Società Cooperativa Per Azioni
Sede Legale e Direzione Generale
Viale Europa 65, 97100 Ragusa
Telefono: +39 0932 603 111
info@baps.it | baps@pec.baps.it
www.baps.it

Iscrizione Registro Imprese di Ragusa
CF e PI 00026870881
REA n. 486
Albo Aziende di Credito n. 1330
Codice Univoco IOPVBU
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Allegato "B" all'atto Repertorio n. 2.216 / 1.562

STATUTO

Art. 1

Costituzione

1. È costituita l'associazione riconosciuta denominata **"Associazione Iblea per la Ricerca Epidemiologica E.T.S."** con sigla equipollente **"A.I.R.Ep. E.T.S."**.

Art. 2

Ente del Terzo settore

1. L'Associazione è un ente del Terzo settore costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 3

Durata

1. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4

Sede

1. L'associazione ha sede in Ragusa.
2. La sede potrà essere trasferita e/o variata solo tramite deliberazione del Consiglio Direttivo.
3. Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono, inoltre, essere istituite sedi secondarie e/o delegazioni, in territorio nazionale ed estero.

Art. 5

Oggetto - Attività di interesse generale

1. L'associazione esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nello specifico, l'associazione svolge, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- a) interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, co. 1, lett. b), D. lgs. 117/2017);
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, co. 1, lett. c), D. lgs. 117/2017);
- c) formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, co. 1, lett. g), D. lgs. 117/2017);
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, co. 1, lett. h), D. lgs. 117/2017);
- e) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 5, co. 1, lett. n), D. lgs. 117/2017);
- f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive

modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5, co. 1, lett. u), D. lgs. 117/2017).

Art. 6

Oggetto - Attività diverse

1. L'associazione esercita in via secondaria e strumentale attività diverse da quelle di cui al precedente art. 5, secondo i criteri e i limiti definiti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, con Decreto 19 maggio 2021, n. 107.

2. Le attività diverse di cui al comma 1 del presente articolo consistono in:

- a) gestione dei fondi per la ricerca scientifica medica e socio-sanitaria;
- b) iniziative di studi e ricerche di epidemiologia, diagnosi, cura e riabilitazione dei tumori;
- c) attività di informazione ed educazione alla salute in genere volta alla prevenzione nel campo oncologico;
- d) sostegno alla formazione e all'aggiornamento professionale di personale sanitario;
- e) attività di promozione e realizzazione di tutte le iniziative volte alla divulgazione, potenziamento e valorizzazione dei propri scopi e di collaborazione con istituzioni pubbliche e/o private nazionali e internazionali aventi finalità analoghe con interscambio di informazioni e di dati scientifici.

Art. 7

Natura strumentale delle attività diverse

1. Ai sensi dell'art. 2 D.M. Lavoro 19 maggio 2021, n. 107, le attività diverse di cui all'art. 6 si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'associazione, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo.

Art. 8

Natura secondaria delle attività diverse

1. Ai sensi dell'art. 3 D.M. Lavoro 19 maggio 2021, n. 107, le attività diverse di cui all'art. 6 si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% (trenta per cento) delle entrate complessive dell'associazione;
- b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% (sessantasei per cento) dei costi complessivi dell'associazione.

2. Nel documentare il carattere secondario delle attività diverse, il Consiglio Direttivo dell'associazione evidenzia il criterio a tal fine utilizzato tra quelli di cui al co. 1.

3. Ai fini del computo della percentuale di cui al comma 1, lett. b), rientrano tra i costi complessivi dell'associazione anche:

- a) i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro di cui all'art. 17, co. 1, CTS, calcolati attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente

prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, di cui all'art. 51 D. lgs. 81/2015;

b) le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;

c) la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

4. Ai fini del computo delle percentuali di cui al comma 1 non sono considerati, nè al numeratore nè al denominatore del rapporto, i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale dell'associazione presso enti terzi.

Art. 9

Obblighi e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 4 D.M. Lavoro 19 maggio 2021, n. 107, nel caso di mancato rispetto dei limiti di cui al precedente art. 8, comma 1, l'associazione ha l'obbligo di effettuare, nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo competente, apposita segnalazione all'ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente ai sensi dell'art. 93, co. 3, CTS, nonché eventualmente, agli enti autorizzati ai sensi dell'art. 93, comma 5, CTS.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'associazione è tenuta ad adottare, nell'esercizio successivo, un rapporto tra attività secondarie ed attività principali di interesse generale che, applicando il medesimo criterio di calcolo di cui all'art. 8, comma 1, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell'esercizio precedente.

3. Nel caso di mancato rispetto del comma 2 o di omessa segnalazione di cui al comma 1, l'ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente dispone la cancellazione dell'associazione dal Registro medesimo, ai sensi dell'art. 50 CTS.

Art. 10

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche

competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 D. lgs. 81/2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF.

Art. 11

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal D. lgs. 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 12

Denominazione

1. L'associazione riconosciuta denominata "Associazione Iblea per la Ricerca Epidemiologica E.T.S." farà uso della sigla equipollente "A.I.R.E. E.T.S." negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 13

Scritture contabili e bilancio

L'Associazione provvede alla tenuta delle scritture contabili e alla redazione del bilancio d'esercizio ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 13 CTS.

Art. 14

Bilancio sociale

L'Associazione provvede alla redazione del bilancio sociale ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 14 CTS.

Art. 15

Libri sociali obbligatori

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 16, comma 1, l'associazione tiene:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
- d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 16

Volontario e attività di volontariato

1. L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili e l'organo sociale competente deliberi

sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'art. 76 L. prov. Bolzano 5 marzo 2001, n. 7, e di cui all'art. 55-bis L. prov. Trento 19 luglio 1990, n. 23.

6. Si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

7. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato nell'associazione hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

8. L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la resp. civile verso i terzi.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla L. 21 marzo 2001, n. 74.

Art. 17

Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni

1. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

2. L'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Art. 18

Assemblea

1. Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

2. Ciascun associato ha un voto.

3. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un

massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 c.c., in quanto compatibili.

4. La partecipazione all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa.

5. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto.

6. Le deliberazioni di modifica dello statuto devono essere assunte con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere deliberati dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 19

Competenze inderogabili dell'assemblea

1. L'assemblea dell'associazione:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 20

Organo di amministrazione

1. L'associazione nomina un Consiglio direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a sette, nominati dall'assemblea tra gli associati. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 c.c..

3. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 21

Conflitto di interessi

1. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter c.c..

Art. 22

Responsabilità

1. Gli amministratori rispondono verso l'associazione, i creditori sociali, gli associati e i terzi nei casi e secondo le modalità previste dal c.c. e dal Codice del Terzo settore.

2. I componenti degli organi di controllo e i dirigenti rispondono nei limiti delle funzioni ad essi attribuite dalla legge e dallo statuto.

Art. 23

Denuncia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo

1. La denuncia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo può avvenire ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 29 CTS.

Art. 24

Organo di controllo

1. L'associazione nomina un organo di controllo, anche monocratico, ai sensi dell'art. 30 CTS.

Art. 25

Revisione legale dei conti

1. L'associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 31 CTS.

Art. 26

Disposizione transitoria

Gli effetti dell'adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore decorrono dal termine previsto dall'art. 104, co. 2, del suddetto Codice e alla stessa data cesserà l'efficacia delle clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli ETS.

Art. 27

Norme di rinvio

1. Ove non disciplinato nel presente statuto, si applicano le norme contenute nel D. lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

F.to Salvatore Mezzasalma, Stefano Di Dato Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.